
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL' ALBO FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo dei fornitori del CURSA - Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente, per le procedure di acquisizione di beni servizi e lavori sotto soglia comunitaria previste dall'art. 36 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 (in seguito Codice). Il presente regolamento viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

ART. 1

OGGETTO

L'Albo verrà utilizzato dal CURSA come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire beni, servizi e lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Resta ferma la facoltà del CURSA, quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il Consorzio, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, il CURSA si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

Il presente regolamento è riferito ad un Albo Fornitori "aperto" che non prevede termini di scadenza per la presentazione delle domande, le quali saranno esaminate entro 30 giorni dalla loro presentazione.

ART. 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le Imprese che intendono chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono produrre la documentazione prevista dal presente Regolamento e inviarla al CURSA a mezzo PEC, inviando tutta la documentazione, firmata digitalmente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

amministrazione_roma@pec.cursa.it

Nella richiesta di iscrizione, redatta utilizzando l'**Allegato 1**, devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Società, i prodotti e/o i servizi che la stessa è in grado di offrire, in relazione alle categorie merceologiche di cui al successivo art. 3, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del proprio grado di organizzazione e dimensione.

Sede Legale:

Via Ravenna, 8
00161 Roma – Italia
C.F. e P.IVA: 01601620709

Sede Operativa di Ferrara

Polo Tecnologico - Via Saragat, 1
44100 - Ferrara (FE)

Sede Operativa di Isernia

Dipartimento di Bioscienze e
Territorio
Contrada Fonte Lappone, 8
86090 - Pesche (IS)

Sede Operativa di Cosenza

c/o SCAI LAB S.R.L.
Via Venezia, 24 – 87036 Rende
(CS)

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più classi merceologiche istituite dal presente regolamento, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, il CURSA prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

ART. 3

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

L'identificazione e la scelta delle categorie di iscrizione, riportate nell'elenco allegato al presente regolamento (**Allegato 4**), per le quali le imprese intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Il CURSA si riserva di aggiornare e/o modificare in ogni momento le categorie in questione.

ART. 4

REQUISITI RICHIESTI

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure la non assoggettabilità alle stesse;
- possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali stabilite dal Codice.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per le categorie di cui all'art. 3 devono presentare:

-
- domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'**Allegato 1** (scaricabile dal sito internet: www.cursa.it - sez. avvisi e bandi, ovvero, facendone richiesta tramite PEC a: amministrazione_roma@pec.cursa.it) con indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti (**Allegato 4**);
 - copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
 - dichiarazione cumulativa, sostitutiva di certificazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del Codice di cui all' **Allegato 2**;
 - informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (**Allegato 3**);
 - presentazione e documento attestante servizi e forniture più importanti espletate nell'ultimo triennio relativi a ciascuna delle categorie per le quali si richiede l'iscrizione;
 - eventuali certificazioni di qualità e/o marchi ambientali (di cui all'art.96 del d.lgs. 50/2016);

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Il CURSA si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti.

ART. 6

ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

L'iscrizione è subordinata all'esito dei controlli che il CURSA effettua, anche a campione, sulle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.

Ai fini dell'iscrizione sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione delle domande, purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta. Ai fini dell'inserimento nell'Albo non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

Il CURSA effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

In difetto di elementi sostanziali, è fatta salva comunque la possibilità di procedere successivamente a i controlli a campione e se del caso all'adozione del provvedimento di cancellazione.

Con apposita comunicazione, inviata anche solo al recapito PEC indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione, il CURSA informa la società circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale, la domanda decade. Nel caso in cui il CURSA ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza, entro dieci giorni dalla richiesta; in tale ipotesi, l'iscrizione decorrerà comunque dalla ricezione delle domanda.

Viceversa, qualora la domanda sia priva di sottoscrizione o carente della documentazione prevista, l'iscrizione avrà decorrenza dalla data di acquisizione dei documenti mancanti, a seguito della richiesta formulata dal CURSA.

L'Albo Fornitori, verrà diffuso e aggiornato con pubblicazione sul sito internet del CURSA (www.cursa.it).

ART. 7

VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE, VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI ALL'ALBO FORNITORI

Le imprese rimarranno iscritte all'Albo Fornitori sino all'adozione di un atto di cancellazione.

Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione fornita, l'operatore è tenuto a darne comunicazione tempestivamente a mezzo PEC, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, esclusivamente al CURSA. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

ART. 8

RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

Il CURSA, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica periodica dei requisiti, anche a campione, ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, ovvero alla riduzione della stessa, dandone comunicazione all'impresa interessata la quale, nel termine massimo di dieci giorni, potrà fornire la documentazione o i chiarimenti necessari alla rimozione della cause indicate.

ART. 9

CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo dei Fornitori può, in qualsiasi momento, chiedere al CURSA di essere cancellato dall'Albo medesimo.

La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante.

La cancellazione dall'Albo Fornitori delle imprese iscritte avverrà d'ufficio in caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione accertati anche a seguito di verifiche a campione;
- per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.).

Costituisce motivo di cancellazione di un operatore economico dall'Albo la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dell'art. 80 del Codice.

Il CURSA potrà escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività.

La cancellazione sarà comunicata all'Impresa entro 60 giorni.

Tutti i casi di cancellazione comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo per il periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione.

Il CURSA si riserva, in ogni caso, il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

ART. 10

SCELTA DEL FORNITORE

L'inclusione delle imprese nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture e/o servizi e il CURSA non è, altresì, vincolata nei confronti delle imprese stesse.

Le procedure di affidamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori avverranno nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Codice, invitando i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

Nelle lettere d'invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione.

ART. 11

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR).

ART. 12

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO WEB

E' possibile visionare e scaricare dal sito del CURSA: (www.cursa.it) la seguente documentazione:

1. domanda di iscrizione (**Allegato 1**);
2. dichiarazione cumulativa, sostitutiva di certificazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del Codice (**Allegato 2**);
3. informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (**Allegato 3**);
4. elenco categorie di iscrizione (**Allegato 4**);